



Città di Gallipoli

SETTORE 4: Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia ed Innovazione

SUE - Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: *L.R. n.3 del 09/03/2009 - Adozione di variante all'art.62 (classificazione dei locali) del Regolamento Edilizio vigente.*

L'anno 2020, il giorno 5 del mese novembre alle ore 09:00, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il La Segretaria Generale del Comune Dott.ssa Zanelia LANDOLFO.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	P	A		P	A
1	Minerva Stefano	Sì	10	Solidoro Rosario	Sì
2	Cuppone Federica	Sì	11	Piro Vincenzo	Sì
3	Abate Gianpaolo	Sì	12	Cataldi Giuseppe	Sì
4	Nazaro Cosimo	Sì	13	Antonio Barba	
5	Giungato Cosimo	Sì	14	Guglielmetti Salvatore	Sì
6	Faita Antonio	Sì	15	Oltremarini Stefania	Sì
7	Portolano Federica	Sì	16	Vincenti Giovanni	Sì
8	Fiore Caterina	Sì	17	Piteo Antonio	Sì
9	Fasano Flavio	Sì			

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 27/10/2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Luisella Guerrieri

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto, come da resoconto stenotipico che segue.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Passiamo al settimo e penultimo punto all'ordine del giorno: "L.R. n. 3 del 9 marzo 2009 - Adozione di variante dell'art. 62 (classificazione dei locali) del Regolamento Edilizio vigente". Relaziona il consigliere Giungato, prego.

CONSIGLIERE GIUNGATO. Grazie, Presidente. Si tratta di una variazione al nostro vecchio Regolamento Edilizio Comunale, che riguarda l'art. 62 sui locali di categoria V 2. I locali di categoria V 2 sono i locali che sono adibiti per la somministrazione, quali bar, caffetterie, quindi alimenti e bevande. È stato stabilito anche per un adeguamento al RET, cioè il Regolamento Edilizio Tipo, che vale per tutta la nazione, sono stati rivisti i criteri per quanto concerne l'adeguamento dei servizi igienici. Quindi noi oggi ci apprestiamo a modificare questo articolo del nostro Regolamento del Piano Regolatore in ragione dei posti a sedere che questi locali per somministrazione hanno, quindi fino a un massimo di 30 posti a sedere i servizi igienici, la dotazione dei servizi igienici sarà di un unico bagno per gli avventori, quindi non ci sarà la distinzione per sesso, e contestualmente questo bagno deve essere anche utilizzabile dai diversamente abili, oltre naturalmente al bagno del personale, quindi a differenza di quanto fino ad oggi obbligato dal nostro Regolamento, che prevedeva due bagni distinti per sesso, di cui uno anche per persone diversamente abili, e un altro bagno per il personale. Questa regola rimane per tutti quei locali per somministrazione che superano i 30 posti a sedere, 30 posti a sedere che sono nel complessivo, tra interni ed esterni. I lavori della Commissione si sono svolti lunedì e la proposta di delibera è stata votata a maggioranza, con una sola astensione da parte di "*Gallipoli Futura*". È tutto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ci sono interventi? Consigliere Fasano, prego.

CONSIGLIERE FASANO. Allora, Presidente, la proposta di delibera che viene avanzata dice due cose essenziali. Io parto dalla seconda. Dice: "ritenuto che occorre procedere.... dato atto che è necessario acquisire, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale, il parere vincolante dell'Azienda Sanitaria Locale in ordine ai contenuti igienico-sanitari dello stesso Regolamento", prima cosa. Poi dice, seconda cosa, dopo il deliberato (questo lo dice nella premessa, dice "premesse che è necessario"), poi nella parte deliberativa dice "si dispone di inoltrare il presente atto all'Azienda Sanitaria, ai fini del rilascio del parere di competenza in ordine ai contenuti...". Una precedente delibera, che vedeva l'attuale Assessore, Vicesindaco, dottor Giuseppe Venneri, in qualità di Sindaco, agì secondo il mio modesto parere, Sindaco, correttamente. La proposta di delibera (poi non so, la dottoressa Guerrieri forse sta innovando questo *iter*, non lo so) era la delibera n. 25 del 25 maggio 2011, che interveniva ancora una volta sullo stesso art. 62, c'era la modifica del 50, del 60, eccetera, non c'era quella dizione che ho letto in questa proposta, perché? Perché dieci giorni prima della delibera era stato (e lei che è un igienista, Presidente, me lo potrà dire quanto è importante per noi Consiglieri sapere se ciò che stiamo approvando è igienicamente o no, non politicamente, è o meno igienicamente ammissibile o no) nel 2011 la ASL di Maglie fece pervenire (e c'è scritto) con nota di riferimento viene chiesto il parere igienico-sanitario preventivo da approvare, e c'è esattamente il parere. Per cui l'allora Sindaco, dottore Venneri, portò un'altra modifica, ed è un primo aspetto. Secondo aspetto: qua dobbiamo capire, e, Presidente, ciò che a me dispiace (l'ho sempre detto, è una delle censure storiche che come Gruppo facciamo) è la mancanza di programmazione, cioè si naviga a vista, voi navigate a vista, c'è un'esigenza che nasce per quel bar, riuniamoci, c'è un'esigenza e si naviga a vista. Bene, questa stessa Amministrazione con lei, Sindaco Minerva, il 31 luglio 2017, cioè parliamo tre anni fa, ha fatto una delibera (allora era l'ingegnere Cataldi), dove si delibera che cosa? Di recepire il Regolamento Regionale Tipo nel 2017, che lo si ritiene efficace e vincolante fino alla data del 23 ottobre 2017, cioè ci fu un'autolimitazione del Regolamento Edilizio Tipo. Perché un'autolimitazione? Perché giustamente si disse fino a ottobre 3, stiamo a luglio, fino ad ottobre abbiamo il tempo di fare cosa? Il secondo punto, "dare mandato all'Ufficio Tecnico per l'avvio delle procedure di incarico a tecnico esterno, perché proceda a coordinare il testo del Regolamento attuale al Regolamento Edilizio Tipo". Consigliere Giungato, tre anni, sono passati tre anni! Allora io chiedo: com'è la situazione igienico-sanitaria ai sensi del Regolamento, che è scaduto il 23

ottobre del 2017 fino ad oggi, cioè come stiamo? Lo stiamo regolamentando adesso? E perché solo l'art. 63 e come mai portiamo a valutazione tempestivamente, "de pressa" come diciamo a Gallipoli, questa cosa solo per l'art. 63? Ci sono... tutto il Regolamento, Presidente, va rivisto, l'avete deciso voi con la delibera di luglio giustamente, forse votammo anche a favore... ci astenemmo noi all'epoca, cioè eravamo favorevoli, ci siamo astenuti, immagini, guarda che apertura di credito abbiamo fatto! Chiaro? Beh, allora, dopo tre anni venite adesso e pretendete, senza parere preventivo necessario obbligatorio dell'ASL, che noi si approvi. E, se l'ASL dice no, che succede, dottoressa Guerrieri? Succede che lei ritorna in Consiglio e prende atto...? Cioè questi sono atti che si chiamano "di concerto". Il dottore Venneri, visto che l'ha fatto, evidentemente ha compreso il concetto di "atti di concerto interistituzionali", per cui io chiedo che venga ritirata questa proposta, si venga con un aggiornamento completo, organico, che da tre anni, da tre anni l'ufficio di cui oggi è dirigente la dottoressa Guerrieri, che però non può non aver preso atto di questa delibera precedente, visto che è lei che ha istruito questa pratica, lo ha detto lei stessa nella delibera principale, allora questo Consiglio, per quello che mi riguarda, oggi non può deliberare, non può deliberare un atto di concerto carente di un presupposto obbligatorio e vincolante, com'è il parere favorevole dell'Ufficio Igiene Pubblica. Io non sono un esperto né di urbanistica, né di bagni, né niente, ma, se voi stessi mi dite "sta scritto che è necessario il nulla osta come parere vincolante dell'Ufficio Igiene", io oggi non lo vedo, l'avrei visto, ma non ero consigliere nel 2011, come ha fatto il dottore Venneri, e l'avrei votato perché il parere dell'ASL è nell'articolato, oggi vi chiedo di rinviare questo argomento perché non è possibile portarlo, non è possibile non è possibile portarlo a votazione...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE FASANO. No, va bene, ma non è questione... io non faccio un discorso... no, scusate, una precisazione: qui non c'è politicamente favorevoli o contrari, c'è soltanto cerchiamo di fare atti che abbiano il crisma della legalità, cioè che un atto di concerto sia (me ne può dare atto il collega Carmelo Piteo visto che... e anche Dario Vincenti, collega), voglio dire il problema è che se è un atto di concerto e voi stessi dite "preventivo e necessario" (c'è scritto qua, consigliere Giungato, lo dite voi, "dato atto che è necessario acquisire ai sensi... il parere vincolante dell'Azienda"), allora ritiratelo, mandatelo all'Azienda, datele il tempo che questa concerti quello che state proponendo e poi si porta a votazione. Ho finito, Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Interviene il Sindaco.

SINDACO. La capacità di navigare a vista nelle intemperie, nel maltempo, non è una qualità di tutti, perché mentre chi soffia sul mare per scatenare le onde non vede l'ora che la nave affondi, un buon capitano deve essere capace di governarla quella nave, di superare le onde, di guardare l'orizzonte e di riuscire ad arrivare nel porto, che è la meta definitiva, e quindi a volte navigare a vista significa... riuscire a navigare a vista significa avere delle qualità che giustificano il fine ultimo, che è quello di arrivare nel porto e di portare a termine un viaggio generale, intraprendente, con difficoltà, affrontando il mare, ma che riesca poi a salvare non solo l'equipaggio, ma a far arrivare nel porto le provviste o i doni portati dal lungo viaggio. Su questa cosa, su questa delibera, su questo atto c'è sicuramente un ragionamento che parte da lontano, fatto prima con i commercianti nel centro storico, frutto del lavoro di grandi uomini della nostra città come Antonio De Marini, che ci ha lasciato pochi giorni fa, che da dirigente dell'ASL è stato il primo forse a stabilire delle regole importanti per le attività, regole che con il tempo sono cambiate, rispetto alle quali i nostri commercianti si sono dovuti adeguare. Ma è proprio da un confronto con l'Associazione Commercianti, con il Presidente Matteo Spada, con il suo Direttivo, che ci si è resi conto che alcune zone della città di Gallipoli hanno delle strutture non adeguabili nell'immediato alle nuove norme, ma che come nel centro storico comunque potevano svolgere le attività che avevano scelto di fare e questa delibera nasce da questa esigenza, da quella di contemperare la possibilità dei commercianti di continuare a svolgere la loro attività, ma di mantenere ferme quelle che sono le leggi e le regole sanitarie. Noi oggi abbiamo fatto un atto che permette una regolarizzazione a norma di determinate attività, per andare incontro ai nostri commercianti, perché poi gli atti devono essere giusti e corretti, nella legalità, come sempre è avvenuto per questa Amministrazione, ma devono poi portare a un risultato concreto, perché se non li leghiamo a fatti della quotidianità della vita delle persone, sono atti belli, giusti, fini a se stessi, ma che non intervengono nella vita delle

persone, e anche questo è un nostro obiettivo, cioè quello attraverso gli atti di riuscire a migliorare le esigenze e la vita delle persone. Con questo atto sono sicuro che molte attività potranno, specialmente in un periodo così difficile, tirare un sospiro di sollievo, perché potranno continuare a stare aperti, regolarizzando le cose che per legge vanno regolarizzate. E proprio perché siamo scrupolosi, oggi, come avrà letto benissimo il Gruppo Gallipoli Futura, non stiamo approvando un Regolamento, lo stiamo approvando... adottando, scusate, lo stiamo adottando ma non lo stiamo approvando, ed è richiamato nell'ultimo punto, in cui si dice "si dà atto che l'approvazione definitiva del Regolamento Edilizio Comunale sarà disposta a seguito dell'acquisizione del parere emesso dall'ASL". Sappiamo bene che è necessario quel parere e sappiamo bene che c'è un passaggio da dover fare. Per queste ragioni oggi noi adottiamo un Regolamento vincolandolo al parere dell'ASL, che l'ha già dato per il centro storico su atti molto simili a questo, e lo rimandiamo, e ne rimandiamo l'approvazione una volta avuto il parere. Ripeto, punto 6: "dare atto dell'approvazione definitiva del Regolamento edilizio disposta a seguito del parere emesso dall'ASL, ed eventuali osservazioni pervenute dalle conseguenti controdeduzioni", quindi oggi adottiamo un pezzo di Regolamento necessario per le nostre attività e per la nostra città, aspettiamo quei pareri che obbligatoriamente dobbiamo assumere e poi lo riportiamo in Consiglio per approvarlo, quindi è un eccesso di zelo che stiamo facendo, un doppio passaggio per determinare in maniera ancora più precisa l'andamento, la possibilità che questa nostra azione amministrativa possa andare a buon fine.

CONSIGLIERE FASANO. Posso, una precisazione?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La replica, prego.

CONSIGLIERE FASANO. La differenza tra adozione e approvazione la conosco bene, Sindaco. Il problema è che l'atto che si deve portare a valutazione di questo Consiglio Comunale, sia pure in fase di adozione, e potrebbe non essere adozione, ma potremmo andare direttamente all'approvazione della modifica del Regolamento. Questo Regolamento non è soggetto al procedimento di adozione e poi approvazione, quello è un Piano Regolatore che è soggetto a queste fasi. Voi state semplicemente, dopo tre anni di ritardo, io le chiedo i commercianti benissimo, ma è giusto andare incontro alle esigenze, dal 2017, dall'ottobre del 2017 ad oggi sono tutti irregolari? Non so, sono stati... non lo so, allora se oggi – io dico – si vuole mettere ordine per davvero, si deve fare una modifica del Regolamento complessiva, generale, perché così è stato detto da voi stessi nel 2017, l'adeguamento del vecchio Regolamento edilizio al nuovo, approvato dalla Regione. Io questo censuro, il fatto che, Sindaco, lei ha portato otto volte, otto volte, il Regolamento (nella sua Amministrazione, non precedentemente, in questi quattro anni e mezzo), ha portato otto volte il Regolamento per l'assegnazione dei suoli pubblici nel centro storico, lei ci ha stancato con le varianti prima a macchia di leopardo, poi dopo... Questo non è un atteggiamento ammissibile per un'Amministrazione che vuole tutelare gli interessi anche delle singole categorie, non vorremmo (sta già accadendo) che questa sia di nuovo la prima di una lunga serie di atti fatti... tanto si avvicina un periodo caldo, tanto il Covid porterà sicuramente allo slittamento delle elezioni, quindi non c'è fretta, Sindaco, facciamo atti sereni, ci metta nelle condizioni in questo Consiglio Comunale di imparare dalla sua Amministrazione la metodologia ortodossa e chiara di come si portano in Consiglio Comunale atti finiti. La dottoressa Guerrieri ha messo, visto che è lei che ha proposto questa delibera, ha messo in evidenza un atto necessario, che è il parere. Il Sindaco Venneri in passato ha fatto sì un atto di programmazione reale, perché, quando questa Amministrazione ha fatto uno schema di modifica, l'ha sottoposto preventivamente, e quello, Sindaco, se si legge la delibera del 2011, non era un atto di adozione, era un atto di approvazione della modifica regolamentare. Voi state inserendo una fase che non c'è nella variazione di un Regolamento, l'adozione e poi l'approvazione, così ingarbugliate le cose e confermate i sospetti che solo perché vengono uno o due commercianti a dirvi qualcosa, che hanno paura perché non stanno in regola, voi intelligentemente (la poesia del navigare a vista, del portare... ma quale navigare a vista? Voi avete gli elementi per programmare: voi non sapete programmare e siete costretti a navigare a vista, per giunta male!). E poi siamo cattolici, non ortodossi, la fede, come dice Occam, va al di là della ragione, quindi...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Indipendentemente dalla religione, andiamo avanti. Quindi ci sono altri interventi? Nessun intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.1613 del 09.10.2007 è stato approvato unitamente al PRGC il Regolamento Edilizio Comunale;
- l'art.62 del REC avente ad oggetto "Classificazione dei locali" con riferimento alle dimensioni minime dei locali di categoria V.2. prescrive "*i locali di categoria V.2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq*";
- con deliberazione di C.C. n.7 del 25.03.2011 si disponeva l'adozione di variante, in esecuzione dell'art.3 della L.R. n.3 del 09.03.2009, al Regolamento Edilizio Comunale per la modifica di alcuni articoli tra cui l'art.62;
- in virtù di detta deliberazione l'art.62 venne modificato nel seguente modo:

ART.62

2) Locali di categoria V.2

I locali di categoria V.2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq.

Per i locali esistenti alla data di approvazione del PRGC nelle zone A1 ed A2 ed adibiti o da adibire ad uso commerciale e/o artigianale (categoria V2), salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a:

- mq. 20 nel caso di trattorie, pizzerie, bar e negozi per la vendita di prodotti alimentari;

- mq. 15 nel caso di attività artigianali e negozi per la vendita di prodotti non alimentari;

In detti locali la dotazione minima dei servizi igienici è la seguente:

- nel caso di attività che non prevedono lo stazionamento del pubblico, escluse quelle in cui si preparano e/o somministrano alimenti e bevande devono essere dotati di almeno un servizio igienico con antibagno.

- in tutti gli altri casi devono essere previsti due servizi igienici con antibagno distinti per sesso, di cui uno da destinare alle persone diversamente abili, oltre ad un bagno con antibagno per gli addetti.";

- con successiva deliberazione di C.C. n.25 del 20.05.2011 venne approvata la variante al Regolamento Edilizio Comunale, modificando l'art.62 come sopra esposto;
- con delibera di C.C. n.17 del 20.02.2014 avente ad oggetto "Approvazione di Variante al II comma dell'art.62 del Vigente Regolamento Edilizio e contestuale adozione di variante alle norme Tecniche di attuazione del PRGC";l'art.62 venne nuovamente modificato come di seguito riportato:

Art.62

comma 2) Locali di categoria V.2

I locali di categoria V.2. salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a mq.30.

Per i locali esistenti alla data di approvazione del PRGC nelle zone A1 e A2 da adibire ad uso commerciale e/o artigianale (categoria V.2), salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a:

- mq.15 (inclusi servizi) nel caso di attività artigianali non alimentari e negozi per la vendita di prodotti non alimentari;

- mq.30 (inclusi servizi e cucina) nel caso di attività artigianali di gastronomia di asporto e negozi per la vendita di prodotti alimentari;

- mq.50 (inclusi servizi e cucina) nel caso di locali destinati a bar, trattorie, gastronomia tipica, ristoranti e pizzerie.

Nel caso di attività che non prevedono lo stanziamento del pubblico, escluse quelle in cui si preparano e/o somministrano alimenti e bevande, devono essere dotati di almeno un servizio igienico con antibagno.

In tutti gli altri casi devono essere previsti due servizi igienici con antibagno distinti per sesso, di cui uno da destinare alle persone diversamente abili, oltre ad un bagno con antibagno per gli addetti.

Dato atto che con DGR n.2250 del 21.12.2017 è stato approvato il Regolamento Edilizio Tipo (RET), nel quale, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia, trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

Visto l'art.33 del RET ad oggetto "Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale" il quale testualmente recita: "*Raccomandazioni operative: Il comune stabilisce specificazioni in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 06/10/1993 n.3819 (LR 20 luglio 1984 n.36 art.9, co.2, lett.M - Approvazione schema tipo del regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni) e dalla DGR 30/12/1993 n.6090 (LR 20 luglio 1984 n.36 art.9, co.2, 65 lett.M - Approvazione schema tipo del regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni - Chiarimenti)*";

Dato atto che con D.C.C. n.36 del 31.07.2017 è stato recepito, senza modifiche, da parte del Comune di Gallipoli, il Regolamento Edilizio Tipo;

Dato atto altresì che:

- con deliberazione n.529 del 28.04.2006 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- con delibera n.1077 del 4.07.2007 la Giunta Regionale ha approvato la sostituzione dell'allegato A alla DGR n.529 del 28.04.2006;
- con delibera n.1497 del 04./08/2009 la Giunta Regionale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'Allegato A della DGR n.1077 del 04.07.2007 ed in particolare al punto 6. della sezione re-intitolata "La somministrazione all'aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale";
- con delibera n.891/2012 la Giunta Regionale ha apportato modifiche al punto 6. Della citata sezione dell'allegato A della DGR n.1077/2007, come modificato con DGR n.1497 del 04/08/2009.

Considerato che la Giunta Regionale con delibera n.1225 del 04.07.2013 ha riformulato il citato punto 6. come riportato nell'allegato 1: "*..omissis.. L'attività di somministrazione su "apposite aree di ristorazione attrezzate secondo i criteri razionali sotto il profilo igienico-sanitario", fermo restando i requisiti di cui all'art.7 dell'O.M. 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, può essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:..omissis...6. essere disponibili servizi igienici anche per gli utenti. Per gli esercizi di somministrazione quali bar, caffetterie ed esercizi similari ove sono presenti posti a sedere, deve essere previsto almeno un servizio igienico destinato al pubblico (accessibile anche a persone diversamente abili), distinto da quello destinato al personale, fino a trenta posti a sedere. Superati i trenta posti a sedere e in tutti gli altri esercizi di somministrazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.), il numero dei servizi igienici da destinare al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal punto 1., deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere esterni (ed interni se utilizzati), prevedendo almeno 2 servizi igienici distinti per sesso (di cui almeno uno accessibile anche a persone diversamente abili), per ogni 100 unità ricettive...OMISSIS...*";

Considerato altresì che le DGR sopra elencate, in ultimo la n.1225 del 04.07.2013, costituiscono specificazione dettagliata di quanto stabilito dalla DGR n.3819 del 06.10.1993 e quindi il loro recepimento è conforme a quanto stabilito dall'art.33 del RET;

Dato atto che:

- in virtù della DGR n.1125 del 04.07.2013, si ritiene utile rendere conforme il REC del Comune di Gallipoli con la normativa vigente, modificando l'art.62 nel seguente modo:

ART.62

2) Locali di categoria V.2

I locali di categoria V.2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq.

Per i locali esistenti alla data di approvazione del PRGC nelle zone A1 e A2 da adibire ad uso commerciale e/o artigianale (categoria V.2), salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a:

- mq.15 (inclusi servizi) nel caso di attività artigianali non alimentari e negozi per la vendita di prodotti non alimentari;
- mq.30 (inclusi servizi e cucina) nel caso di attività artigianali di gastronomia di asporto e negozi per la vendita di prodotti alimentari;
- mq.50 (inclusi servizi e cucina) nel caso di locali destinati a bar, trattorie, gastronomia tipica, ristoranti e pizzerie.

Per i locali esistenti destinati ad attività commerciale e/o artigianale (categoria V.2), ricadenti su tutto il territorio comunale, la dotazione minima dei servizi igienici è la seguente:

1. Per gli esercizi di somministrazione quali bar, caffetterie ed esercizi similari ove sono presenti posti a sedere, deve essere previsto almeno un servizio igienico destinato al pubblico (accessibile anche a persone diversamente abili), distinto da quello destinato al personale, fino a trenta posti a sedere;
2. Superati i trenta posti a sedere e in tutti gli altri esercizi di somministrazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.), il numero dei servizi igienici da destinare al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal punto 1. dell'allegato 1 della DGR n.1225 del 04.07.2013, deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere esterni (ed interni se utilizzati), prevedendo almeno 2 servizi igienici distinti per sesso (di cui almeno uno accessibile anche a persone diversamente abili), per ogni 100 unità ricettive, oltre al servizio igienico destinato al personale.

RITENUTO che occorre:

- procedere con la modifica dell'art.62 del REC;
- con l'adozione di variante al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. n.3 del 09/03/2009, al fine di modificare l'art.62 dello stesso regolamento;

DATO ATTO che è necessario acquisire ai sensi del comma 2 dell'art.3 della L.R. n.3 del 09/03/2009 il parere vincolante dell'azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-sanitari dello stesso regolamento;

CONSIDERATO che occorre garantire la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente e sull'albo pretorio, al fine di consentire a qualsiasi portatore di interesse pubblico e privato la presentazione di eventuali osservazioni nel merito;

VISTI:

- il Regolamento Edilizio Tipo (RET);
- il Regolamento Edilizio Comunale (REC);
- le DGR sopra citate;
- la L.R. n. 3 del 09/03/2009;
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs n. 267/2000 e smi

Con **voti favorevoli 11, contrari 2 (Fasano, Cataldi) ed astenuti 1 (Fiore)**

DELIBERA

1.DI DARE ATTO di quanto esposto in parte narrativa;

2.DI ADOTTARE ai sensi degli art.3 e 4 della L.R. n.3 del 09/03/2009 la variante all'art. 62 del Regolamento Edilizio Comunale per come riportata di seguito:

ART.62

2) Locali di categoria V.2

I locali di categoria V.2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq.

Per i locali esistenti alla data di approvazione del PRGC nelle zone A1 e A2 da adibire ad uso commerciale e/o artigianale (categoria V.2), salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a:

- mq.15 (inclusi servizi) nel caso di attività artigianali non alimentari e negozi per la vendita di prodotti non alimentari;
- mq.30 (inclusi servizi e cucina) nel caso di attività artigianali di gastronomia di asporto e negozi per la vendita di prodotti alimentari;

- mq.50 (inclusi servizi e cucina) nel caso di locali destinati a bar, trattorie, gastronomia tipica, ristoranti e pizzerie.

Per i locali esistenti destinati ad attività commerciale e/o artigianale (categoria V.2), ricadenti su tutto il territorio comunale, la dotazione minima dei servizi igienici è la seguente:

1. Per gli esercizi di somministrazione quali bar, caffetterie ed esercizi similari ove sono presenti posti a sedere, deve essere previsto almeno un servizio igienico destinato al pubblico (accessibile anche a persone diversamente abili), distinto da quello destinato al personale, fino a trenta posti a sedere;
2. Superati i trenta posti a sedere e in tutti gli altri esercizi di somministrazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.), il numero dei servizi igienici da destinare al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal punto 1. dell'allegato 1 della DGR n.1225 del 04.07.2013, deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere esterni (ed interni se utilizzati), prevedendo almeno 2 servizi igienici distinti per sesso (di cui almeno uno accessibile anche a persone diversamente abili), per ogni 100 unità ricettive, oltre al servizio igienico destinato al personale.
- 3.**DI INOLTRE** il presente atto all'azienda sanitaria locale (ASL) ai fini del rilascio del parere di competenza in ordine ai contenuti igienico-sanitari;
- 4.**DI PUBBLICARE** il presente atto per giorni 20 all'albo pretorio del Comune di Gallipoli e sul sito istituzionale dell'ente;
- 5.**DI ASSEGNARE** giorni 20 per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di portatori di interesse pubblico e privato;
- 6.**DI DARE ATTO che l'approvazione definitiva del** Regolamento Edilizio Comunale sarà disposta a seguito dell'acquisizione del parere emesso dall'ASL, delle eventuali osservazioni pervenute e delle conseguenti controdeduzioni.

Quindi, con separata votazione, che registra **voti favorevoli 11, contrari 2 (Fasano, Cataldi) ed astenuti 1 (Fiore)**

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

IL Presidente del Consiglio
F.to Solidoro Rosario

Il La Segretaria Generale
F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Per copia conforme per uso amministrativo.

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 17/11/2020 al 02/12/2020
all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, 17/11/2020

F.to **Il Messo Comunale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
 - E' divenuta esecutiva il 05/11/2020 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
- Gallipoli, 05/11/2020

Il Segretario Generale
F.to _____

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.